



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.145 del 08.10.2012

OGGETTO	Atto di citazione eredi Avv. Antonino Trfilò.Nomina Legale.
----------------	--

L'anno duemiladodici addì otto del mese di ottobre alle ore 13.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	P
CARROCCETTO FELICIA	P

Totale presenti 5

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 145 avente ad oggetto: Atto di citazione eredi Avv. Antonino Trfilò.Nomina Legale.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali ad oggetto: Atto di citazione eredi Avv. Antonino Trfilò.Nomina Legale.

Di conferire l'incarico all'Avv. Benedetto Palzzo con studio legale in Bagheria Via D.D'Amico n.53, per tutelare e difendere gli interessi dell'Ente.

Con successiva votazione, ad unanimità ,la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 145 del 08.10.2012

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	

OGGETTO	ATTO DI CITAZIONE EREDI Avv. ANTONINO TRIFILO' - NOMINALEGALE.
---------	--

Premesso che con atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 27/07/2012 al n. 6602, i Sigg.ri Fazio Maria, Lara Trifilò, Carmen Trifilò e Fabrizio Trifilò, eredi dell'Avv. Antonino Trifilò che ha rappresentato il Comune di San Fratello in una annosa questione legale contro i germani Mancuso, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marchese, citano il Comune di San Fratello, nella persona del Sindaco pro tempore, a comparire davanti al Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata Militello, all'udienza del 20/12/2012, per il pagamento della somma di € 196.031,66 per spese compensi ed onorari del giudizio oltre interessi come per legge IVA e CPA;

Sentite le direttive dell'Amministrazione;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all'atto di citazione come sopra descritto, al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, proposto dai Sigg.ri Fazio Maria, Lara Trifilò, Carmen Trifilò e Fabrizio Trifilò, eredi dell'Avv. Antonino Trifilò, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marchese, come meglio specificato in premessa;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 - Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio esercizio finanziario 2011;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE

AVV. FRANCESCO MARCHESE
C/DA SAN MAURO, 5
98062 FICARRA (ME)
TEL.: 338 1300174
FAX.: 0941/ 582376



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE DISTACCATA DI S.AGATA MILITELLO

ATTO DI CITAZIONE

I sig.ri **Fazio Maria** nata a Capo d'Orlando il 28\5\36 e residente in Patti via Fontanelle,32, (c.f. FZA MRA 36E68 B666N), **Lara Trifilò**, nata a Patti il 17\09\1961 ed ivi residente in via Fontanelle,58, (c.f. TRF LRA 61P57 G377L), **Carmen Trifilò**, nata a Patti il 24\5\67 ed ivi residente in via Fontanelle,6, (c.f. TRF CMN 67E64 G377E) e **Fabrizio Trifilò**, nato a Patti il 9\2\70 ed ivi residente in via Pasubio,85, (c.f. TRF FRZ 70B09 G377B), rappresentati e difesi per mandato a margine del presente atto dall'Avv. Francesco Marchese (MRC FNC 76 C08 F206J) presso il cui studio in Ficarra c\da San Mauro,5, sono elettivamente domiciliati.

L'Avv. Francesco Marchese dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica: Avv.francescomarchese@legalmail.it o al seguente numero di fax: 0941/582376.

PREMESSO

L'Avv. Antonino Trifilò, dante cause degli istanti, oggi deceduto, ha rappresentato il Comune di S. Fratello in una annosa questione legale contro i germani Mancuso Francesco, nato a Piraino l'1\4\39, Mancuso Benedetta, nata a S. Fratello il 22\2\1933 e Mancuso Tommasa, nata a Barcellona P.G. il 7\5\36 e nella prima fase anche nei confronti della sig.ra Vizzini Carmela,

Nominiamo e costituiamo nostro Speciale Procuratore per rappresentarci e difenderci l'Avv. Francesco Marchese conferendo allo stesso facoltà di transigere. Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196\2003 ed autorizziamo il trattamento dei dati.

Carmen Trifilò
Fazio Maria
Lara Trifilò
Fabrizio Trifilò
Vice le figlie
JEAW.F. Marchese
Avv. Francesco Marchese

avente ad oggetto un fondo di proprietà dei primi tre e con usufrutto a favore della quarta, irreversibilmente occupato dal predetto Comune per la realizzazione di un campo sportivo.

Il giudizio ha preso l'avvio da un atto di citazione notificato il 29\12\78 dai predetti Mancuso e dalla sig.ra Vizzini con il quale questi convenivano in giudizio il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, perché fosse condannato al pagamento dell'area occupata di loro spettanza il cui valore quantificavano in £. 30.000.000 e al risarcimento di ogni altro danno subito dal restante fondo che quantificavano in £. 62.502.000.

A sostegno di tale domanda gli attori esponevano di avere il Comune di S. Fratello, al fine di realizzare un campo sportivo, occupato, in esecuzione del decreto prefettizio n.1651 del 4\3\73, una porzione del fondo, in località Vallone Villa, destinato a pascolo, appartenente per metà a Benedetta e Tommasa Mancuso gravato di usufrutto a favore di Carmela Vizzini, e per l'altra metà a Francesco Mancuso; che i lavori di costruzione del campo sportivo erano stati dati in appalto in data 10\4\74; che la non corretta progettazione dell'opera aveva determinato uno sconvolgimento della zona, anche in ragione della mancanza di accorgimenti adeguati per il drenaggio delle acque, con notevoli danni al proprio fondo.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 19/2/79, si costituiva in giudizio il Comune convenuto, con il patrocinio dell'Avv. Antonino Trifilò, il quale chiedeva il rigetto delle domande degli attori deducendo la legittimità della occupazione e contestando il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento in dipendenza di opere in pieno svolgimento.

Con ordinanza del 26/5/79 il G.I. disponeva consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dagli attori nominando all'uopo, quale consulente, l'ing. Umberto Andaloro il quale con relazione depositata in data 24/3/80 determinava in L.40.543.200 (alla data della CTU) il danno da occupazione illegittima; per il periodo di occupazione legittima e per il mancato reddito per tutto il periodo di occupazione illegittima determinava il danno patito dagli attori nella misura degli interessi legali dal 30/1/74; con la stessa relazione il CTU indicava le opere da eseguire per eliminare le cause dei danni e ripristinare lo stato dei luoghi quantificando il totale del danno in L.53.000.000.

Contestata dal Comune la relazione di consulenza Andaloro, in ordine alla ritenuta edificabilità di una parte (mq.14.000) del terreno, il G.I., con ordinanza dell'8/4/81, riteneva la opportunità di assumere chiarimenti dal CTU sui luoghi della controversia.

Eseguita l'ispezione giudiziale dei luoghi la causa veniva rimessa al Collegio.

Con ordinanza del 9/18 gennaio 1985 il Tribunale affidava al CTU già nominato l'incarico di rapportare il valore del fondo occupato al momento della radicale trasformazione di esso.

Espletato dal CTU l'incarico suppletivo, la causa tornava di nuovo al collegio il quale, con ulteriore ordinanza del 4/16 luglio 1988, conferiva allo stesso CTU un ulteriore incarico diretto ad accertare il valore complessivo dell'area di proprietà degli attori con riferimento alla data del 4/7/77.

Espletato anche tale incarico (e determinato dal CTU il nuovo valore in L.35.650.300) la causa veniva rimessa nuovamente al Collegio, il quale con

ordinanza del 24\4\91 nominava un nuovo consulente con l'incarico di accertare la superficie all'epoca realmente vocata alla edificazione rispetto a quella agricola, nonché per accertare, ai fini della quantificazione dei danni causati al fondo degli attori, la differenza di valore del detto fondo residuo previo raffronto della situazione dei luoghi prima e dopo il fatto illecito posto in essere dal Comune.

Depositata dal nuovo consulente (Ing. Gembillo) la relazione di consulenza e ritenuta dallo stesso la edificabilità dell'intera superficie di terreno pari a mq.27.858 e un valore venale del terreno di L.752.166.000, contestata la detta perizia dalla difesa del Comune convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e indi posta nuovamente in decisione.

Con sentenza non definitiva del 21\12\92 l'adito Tribunale di Patti condannava il Comune a pagare agli attori quale equivalente pecuniario del terreno già di loro spettanza, la somma di L.3.351.868.621 già rivalutata con gli interessi nella misura di legge dal 28\11\76, nonché a pagare la somma di L.502.708.203 oltre interessi a titolo di indennità di occupazione legittima.

Con la stessa sentenza il Tribunale rimetteva le parti avanti al G.I. per l'istruzione della domanda avanzata dagli attori volta ad ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni che assumevano subiti dal loro restante fondo.

Avverso tale sentenza il Comune di S. Fratello, con atto notificato in data 26\10\93, proponeva appello e in base a quattro motivi, chiedeva la riforma della impugnata decisione.

I sig.ri Mancuso si costituivano con comparsa del 23\12\93; assunta la causa in decisione, con ordinanza collegiale del 27\11\95 la Corte messinese disponeva una nuova consulenza al fine di accertare se il terreno oggetto di

causa alla data del 28\11\76 aveva in tutto o in parte concreta attitudine edificatoria e di determinare il valore dell'area occupata con riferimento alla detta data.

Frattanto, con sentenza definitiva del 17\7\95, il Tribunale di Patti, sulla scorta di una ulteriore consulenza tecnica dell'Ing. Gembillo, condannava il Comune di S.Fratello, a pagare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal residuo fondo, non interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica, la somma di L.53.000.000 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 22\3\80 e interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.

Con la stessa sentenza il Tribunale condannava il Comune al pagamento a favore degli attori delle spese del giudizio che liquidava in complessive L.101.854.000 oltre accessori.

Anche avverso tale sentenza definitiva il Comune di S. Fratello proponeva appello con atto notificato il 14\12\95 chiedendo in base a due motivi la riforma della impugnata sentenza.

Costituitisi in giudizio Francesco, Benedetta e Tommasa Mancuso, contestavano la fondatezza di entrambi i gravami chiedendone il rigetto ed inoltre proponevano appello incidentale avverso la sentenza definitiva, perché, in parziale riforma della stessa, il Comune venisse condannato al pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data dell'illecito sulla somma di L.53.000.000 rivalutata secondo indici ISTAT dalla data del 22\3\80 fino alla decisione o quanto meno sulla suddetta somma rivalutata di anno in anno.

Depositata dal CTU la relazione di consulenza e disposta la riunione dei due appelli la causa veniva rimessa al Collegio e decisa con sentenza del 23\3\5\5\98. Con la detta sentenza la Corte d'Appello di Messina riduceva a L.311.912.000 la somma dovuta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, a L.13.250.000 quella dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dal residuo fondo dei Mancuso e a L.46.786.800 quella dovuta dal Comune a titolo di indennità per occupazione legittima.

Avverso tale sentenza il Comune di S. Fratello proponeva, con atto notificato il 15/7/98, ricorso per Cassazione avverso il quale resistevano i germani Francesco, Benedetta e Tommasa Mancuso.

Con sentenza n.4386\00 del 19\11\99, depositata il 07\04\00, la Corte di Cassazione accogliendo il secondo motivo di ricorso, e ritenendo assorbito il terzo, formulato il principio di diritto per cui è edificabile solo il suolo che abbia possibilità legali ed effettive di edificazione, negandosi quindi rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, cassava la sentenza impugnata, che aveva valutato le sole possibilità effettive di edificazione, del terreno illegittimamente occupato, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catania.

Con citazione del 12\10\00 il Comune di San Fratello, sempre con il patrocinio dell'Avv. Antonino Trifilò, procedeva alla riassunzione del giudizio avanti al Giudice di rinvio.

Con comparsa del 23\1\01 si costituivano in giudizio i sig.ri Mancuso, i quali chiedevano preliminarmente la sospensione del giudizio, stante la pendenza di altro processo, presso il Tribunale di Patti-Sez. distaccata di

Sant'Agata Militello¹, avente ad oggetto l'accertamento di una transazione che si assumeva nel frattempo intercorsa tra le parti,relativamente alla questione oggetto di causa; nel merito chiedevano confermarsi la sentenza appellata e comunque condannarsi il Comune di S. Fratello al pagamento di tutte le giuste indennità dovute a titolo di risarcimento per l'occupazione appropriativa,con interessi e rivalutazioni qualificando il terreno come edificabile.

Assunta la causa in decisione con ordinanza collegiale del 26\04\02, depositata l'11\06\02,la Corte di Appello di Catania, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dai Mancuso, sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo pendente presso il Tribunale di Patti-Sez. distaccata di Sant'Agata Militello.

Dopo la definizione² del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta transazione³ l'Avv. Antonino Trifilò, nell'interesse del Comune di S. Fratello, con atto del 26\4\07, riassumeva il giudizio di rinvio pendente avanti la Corte di Appello di Catania. Anche i sig.ri Mancuso, con atto del 19\6\07 procedevano alla riassunzione del detto giudizio.

Fissata l'udienza innanzi al Collegio per il 19\3\08 e depositata dalla difesa del Comune proprio scritto conclusivo il giudizio veniva rinviato su richiesta delle parti al 28 gennaio 2009 e a detta udienza posto in decisione.

Con sentenza del 25\3\09,dep.l'8\9\09, la Corte di Appello di Catania in parziale riforma delle sentenze (non definitiva e definitiva) rese dal Tribunale di Patti il 21/12/92 e il 17/7/95 determinava in L.311.912.000 la

¹ Di cui infra diremo.

² Con sentenza del 6-17\11\03 veniva definito il I grado e con sentenza del 26\6-19\9\06 il secondo.

³ Giudizio a conclusione del quale veniva statuito che nessuna valida transazione era intercorsa tra i Mancuso e il Comune di S. Fratello

somma dovuta dal Comune di S. Fratello in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva del terreno di loro proprietà e condannava il Comune al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa delle suddette somme da rivalutare in base agli indici ISTAT dal 28/11/76 oltre agli interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28/11/76; determinava l'indennità dovuta in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa per l'occupazione temporanea di detto terreno, in L.46.786.800 oltre interessi dalla domanda al soddisfo; confermava nel resto le impugnate sentenze; compensava per metà tra le parti le spese processuali relative al primo e secondo grado del giudizio e condannava il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, della rimanente metà; condannava il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, delle spese processuali relative alla fase di legittimità e a quella svoltasi avanti la Corte di Appello di Catania.

Come sopra accennato la vertenza tra il Comune di S. Fratello e i sig.ri Mancuso non si è limitata al giudizio dianzi descritto ma fra le predette parti si è instaurato altro contenzioso promosso dai predetti Mancuso, volto ad accertare la validità della stipula della transazione intercorsa tra loro e il Comune.

Anche nel suddetto giudizio, che si è articolato in due fasi (I e II grado), il Comune convenuto è stato rappresentato dall'Avv. Antonino Trifilò.

Il detto giudizio è stato, come sopra detto, instaurato dai germani Mancuso con citazione notificata il 29/12/00; con la detta citazione gli attori hanno adito il Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S.Agata Militello-per ottenere la condanna del Comune di S. Fratello al pagamento della somma di L.1.5000.000.000, oltre interessi dal 2/5/00, che assumevano convenuta, in via transattiva, a definizione della controversia inter partes pendente e sopra descritta nonché di altro giudizio,pendente avanti al Tribunale di Patti,iscritto al n.1690\95, avente sempre ad oggetto risarcimento danni da occupazione acquisitiva di altro lotto di terreno per la esecuzione dei lavori di realizzazione del parco urbano, nonché per la definizione di tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione relativi alle sentenze emesse nel primo dei due giudizi sopra menzionati.

Con comparsa del 16/3/01 si costituiva il Comune di S.Fratello il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree rilevando che nessuna valida transazione si era mai perfezionata tra le parti contendenti.

Depositate memorie difensive, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, queste precisate, all'udienza del 9 aprile 2003 veniva assegnata a sentenza.

Con sentenza n.979\03 del 17\11\03 il Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S.Agata Militello, rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, con atto notificato il 23/10/04, i sig.ri Mancuso Francesco, Benedetta e Tommasa proponevano appello.

Con comparsa del 13/1/05 si costituiva, sempre con il patrocinio dell'Avv. Antonino Trifilò, il Comune di S. Fratello il quale contestava i motivi di gravame chiedendo la conferma dell'appellata sentenza.

Indi la causa veniva rimessa al Collegio per la precisazione delle conclusioni e, queste precisate, veniva, all'udienza del 28/11/05, assegnata a sentenza.

Con sentenza del 26/6-19/9/06 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza impugnata compensando totalmente tra le parti le spese del giudizio.

Oltre che nei superiori giudizi l'Avv. Antonino Trifilò ha rappresentato il Comune convenuto anche nel procedimento ex art.373 c.p.c. per la sospensione della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 23/3/98⁴ nonché nel giudizio⁵ di opposizione all'esecuzione presso terzi promosso dai sig.ri Mancuso in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 23/3-5/5/98 per il recupero della somma di L.3.700.000.000 per cui era condanna nella detta sentenza.

A fronte dell'enorme attività difensiva, sopra succintamente descritta e che potrà meglio emergere dall'esame degli scritti e dai documenti che verranno depositati unitamente al presente atto, il Comune di S.Fratello ha corrisposto all'Avv. Antonino Trifilò solo dei modesti acconti rimanendo debitore delle somme che di seguito si specificano, che vengono infra suddivise per ogni singola fase di giudizio e specificate singolarmente nelle parcelle che si depositano:

a) Giudizio di I grado iscritto al n.5/79 R.G.

⁴ Che ha definito gli appelli proposti dal Comune avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Patti del 21/12/92 e avverso quella definitiva del 17/7/95.

⁵ Incoato avanti all'allora Pretura di S.Agata Militello

Tribunale Patti incoato dai sig.ri Mancuso

Francesco, Mancuso Benedetta, Mancuso

Tommasa e Vizzini Carmela con atto di

citazione del 29/12/78, definitosi con sentenze

n.212 del 21\12\92-1\3\93 e n.298 del 17/7/95.

€ 94.984,27

-acconto ricevuto

€ 22.505,23

TOTALE

€ 72.479,04

b)Giudizi di II grado riuniti iscritti al n.427/93

e 538/95 promossi entrambi dal Comune di S.

Fratello avanti la Corte di Appello di Messina,

definitisi con sentenza n.134 del 23/3-5/5/98

€ 39.402,58

-acconto ricevuto

€ 1.806,44

TOTALE

€ 37.596,14

c)Giudizio ex art.373 c.p.c. per la sospensione

della sentenza di cui sub b)

€ 6.116,07

d)Giudizio promosso dal Comune di S. Fratello

per la Cassazione della sentenza emessa dalla

Corte di Appello di Messina n.134/98,definitosi

con sentenza n.4386/00

€ 25.034,05

-acconto ricevuto

€ 1.015,97

TOTALE

€ 24.018,08

e)Giudizio di rinvio iscritto al n.1359/00 promosso

dal Comune di S.Fratello avanti alla Corte di

Appello di Catania, definitosi con sentenza

n.1146 del 25\3\2009

€ 17.328,33

-Acconto ricevuto	€ 891,14
TOTALE	€ 16.437,19
f) Giudizio civile iscritto al n.5744\00 R.G.	
promosso avanti al Tribunale di Patti-	
Sezione distaccata di S.Agata Militello	
dai germani Mancuso contro il Comune di S.	
Fratello definitosi con sentenza n.175/03	
del 6-17\11\03	€ 12.464,96
-acconto ricevuto	€ 421,91
TOTALE	€ 12.043,05
g)Giudizio di appello promosso dai germani	
Mancuso avanti la Corte di Appello di Messina	
iscritto al n.1005\04 e definitosi con sentenza	
n.368 del 26\6\06	€ 19.505,50
-acconto ricevuto	€ 408,50
TOTALE	€ 19.097,00
h)Giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto	
al n.1711\98 R.G. Pretura Circondariale di	
Patti-Sezione Distaccata di S.Agata Militello,	
definitosi con provvedimento del 30/5/99	€ 8.751.86
-acconto ricevuto	€ 506,77
TOTALE	€ 8.245,09

Sia nel corso dei vari giudizi che dopo la definizione degli stessi l'Avv. Antonino Trifilò ha più volte reclamato il pagamento delle sue spettanze⁶ così come, dopo il suo decesso, hanno fatto i suoi eredi⁷, attuali istanti.

Le richieste formulate dall'uno e dagli altri non hanno sortito alcun esito nonostante la volontà manifestata dal Comune⁸ di corrispondere le somme reclamate.

Alla luce dei superiori fatti gli istanti si vedono costretti ad adire le vie legali per ottenere la condanna del Comune di S. Fratello al pagamento delle spese e dei compensi spettanti al loro dante causa per l'attività espletata nell'interesse del detto Comune nei giudizi su indicati.

Per l'anzidetto i sig.ri Fazio Maria, Trifilò Lara, Trifilò Carmen e Trifilò Fabrizio, nella qualità, rappresentati e difesi come in atti

CITANO

Il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in S. Fratello Palazzo Municipale, a comparire davanti al Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. Agata Militello- all'udienza del **20 dicembre 2012** ore 9 e segg., avanti al Giudice designando, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che il difetto di costituzione nei termini sopra indicati implicherà la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

1) Ritenere e dichiarare che il Comune di S. Fratello in persona del suo Sindaco pro-tempore è tenuto a corrispondere ai sig.ri Fazio Maria, Trifilò

⁶ Vedasi da ultimo racc.A.R. del 28/11/07 (all.86)

⁷ Vedasi racc. del 21/10/09 (all.87)

⁸ Vedasi da ultimo lettere del 21/11/07 (all.85) e del 10/11/09 (all.88)

Lara, Trifilò Carmen e Trifilò Fabrizio, quali eredi dell'Avv. Antonino Trifilò, le somme allo stesso spettanti per l'attività espletata nei seguenti giudizi: a)Giudizio di I grado iscritto al n.5/79 R.G. Tribunale Patti incoato dai sig.ri Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta, Mancuso Tommasa e Vizzini Carmela con atto di citazione del 29/12/78, definitosi con sentenze n.212 del 21/12/92 e n.298 del 17/7/95; b) Giudizi di II grado riuniti iscritti al n.427/93 e 538/95 promossi entrambi dal Comune di S. Fratello avanti la Corte di Appello di Messina, definitisi con sentenza n.134 del 23/3-5/3/98; c) Giudizio ex art.373 c.p.c. per la sospensione della sentenza di cui sub b); d) Giudizio promosso dal Comune di S. Fratello per la Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23/3/98,definitosi con sentenza n.4386 del 19/11/99; e) Giudizio di rinvio iscritto al n.1359/00 promosso dal Comune di S.Fratello avanti alla Corte di Appello di Catania, definitosi con sentenza n.1146 del 25/3/2009; f) Giudizio civile iscritto al n.5744\00 R.G. promosso avanti al Tribunale di Patti-Sezione distaccata di S.Agata Militello dai germani Mancuso contro il Comune di S. Fratello definitosi con sentenza n.175/03 del 6-17/11/03; g)Giudizio di appello promosso dai germani Mancuso avanti la Corte di Appello di Messina iscritto al n.1005\04 e definitosi con sentenza n.368 del 26/6/06; h)Giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n.1711\98 R.G. Pretura Circondariale di Patti-Sezione Distaccata di S.Agata Militello, definitosi con provvedimento del 30/5/99;

2)Conseguentemente condannare il Comune convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 196.031,66 portata dalle relative parcelle che verranno depositate unitamente al presente atto (all.21-40-44-

51-63-73-80-84) o in quell'altra somma che verrà ritenuta dovuta, il tutto oltre gli interessi come per legge.

3) Condannare il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari del giudizio oltre IVA e CPA.

Si depositano:

Relativamente al giudizio di I grado iscritto al n.5\79 R.G. Tribunale

Patti;

- 1) Atto di citazione;
- 2) Comparsa di costituzione e risposta;
- 3) Ordinanza del G.I. Dott. Fazio del 26/5/79;
- 4) Comparsa conclusionale del Comune S. Fratello del 16\3\81;
- 5) Ordinanza collegiale del 23/4/81;
- 6) II comparsa conclusionale Comune di S. Fratello del 30\11\84;
- 7) III comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello dell'8\1\88;
- 8) Ordinanza collegiale del 4-16/7/88;
- 9) IV comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 10\4\91;
- 10) Ordinanza collegiale del 24\4-9/5/91;
- 11) V comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello dell'1\12\92;
- 12) Ordinanza collegiale del 21/12/92-1/3/93;
- 13) Sentenza n.212\93 del 21/12/92-1/3/93;
- 14) Comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 22/6/95;
- 15) Consulenza tecnica di parte del Dott. Ing. Salvatore D'Ambrogio del 2\12\92;
- 16) Sentenza n.298\95 del 17/7/95-15/9/95;

- 17) Verbali di udienza;
- 18) N.3 CTU redatte dall'Ing.Andaloro;
- 19) CTU redatta dell'Ing.Gembillo;
- 20) Supplemento di consulenza dell'Ing. Gembillo;
- 21) Parcella.

**Relativamente ai giudizi di II grado riuniti iscritti al n.427\93 e
538\95:**

- 22) Atto di appello del 20/9/93;
- 23) Delibera di Giunta del 29/6/93;
- 24) Sentenza Tribunale Patti n.212\93;
- 25) Consulenza del Dott. Alessandro Spampinato;
- 26) Comparsa di risposta dei sig.ri Mancuso del 23\12\93;
- 27) Comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 9/2/95;
- 28) Ordinanza collegiale del 20/12/95;
- 29) CTU dell'Ing. Colavecchio del 10/4/97;
- 30) Consulenza tecnica di parte dell'Ing.D'Ambrogio del 20/10/97;
- 31) Atto di appello del 12\12\95;
- 32) Nota di iscrizione a ruolo;
- 33) Comparsa di risposta ed appello incidentale dei sig.ri Mancuso del
30/3/96;
- 34) Ordinanza del 19/10/96;
- 35) II comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 5/3/98;
- 36) Memorie del Comune di S. Fratello del 2/11/98;
- 37) Dispositivo della sentenza n.134 del 23\3-5\98;
- 38) Copia integrale sentenza n.134 del 23/3/98

39) Verbali di udienza

40) Parcella.

Relativamente al giudizio ex art.373 c.p.c. per la sospensione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23/3/98:

41) Ricorso ex art.373 c.p.c.;

42) Memoria dei sig.ri Mancuso del 26/10/98; *

43) Memoria del Comune di S. Fratello del 2/11/98;

44) Parcella.

Relativamente al giudizio promosso dal Comune di S. Fratello per la Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23/3/98,definitosi con sentenza n.4386 del 19/11/99.

45) Ricorso per Cassazione;

46) Istanza per la trasmissione del fascicolo di ufficio;

47) Memoria del Comune di S. Fratello del 4/11/99;

48) Sentenza della Corte di Appello di Messina del 23/3/98;

49) Provvedimento di fissazione udienza;

50) Sentenza della Corte di Cassazione n.4386/00;

51) Parcella.

Relativamente al giudizio di rinvio iscritto al n.1359/00 promosso avanti alla Corte di Appello di Catania:

52) Atto di citazione;

53) Comparsa di risposta dei sig.ri Mancuso del 23\1\01;

54) Comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello dell'11\2\02;

55) Memorie di replica del Comune di S. Fratello del 22/2/02;

56) Ordinanza della Corte di Appello di Catania del 26/4/02;

- 57) Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso del Comune di S. Fratello del 26/4/07;
- 58) Sentenza del Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. Agata Militello- n.175 del 6/11/03;
- 59) Sentenza della Corte di Appello di Messina n.368/06;
- 60) Ricorso in riassunzione dei sig.ri Mancuso del 19/6/2007;
- 61) II comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 4/3/08;
- 62) Sentenza della Corte di Appello di Catania n.1146 del 25/3/09;
- 63) Parcella.

Relativamente al giudizio civile iscritto al n.5744\00 R.G. promosso avanti al Tribunale di Patti-Sezione distaccata di S. Agata Militello.

- 64) Atto di citazione del 27\12\00;
- 65) Copia delibera G.M. n.30 del 19\2\01;
- 66) Comparsa di costituzione e risposta del Comune di S. Fratello del 15/3/01;
- 67) Memoria difensiva dei Mancuso del 19\7\01;
- 68) Memoria di replica del Comune del 2\10\01;
- 69) Memoria istruttoria dei Mancuso del 9\3\02;
- 70) Comparsa conclusionale del Comune di S. Fratello del 4\6\03;
- 71) Comparsa conclusionale dei Mancuso del 6\5\03;
- 72) Sentenza n.175 del 6/11/03;
- 72bis) Verbali di udienza
- 73) Parcella.

Relativamente al giudizio civile iscritto al n. 1005/04 R.G. promosso avanti alla Corte di Appello di Messina:

74) Atto di appello dei Mancuso del 18\10\04;

75) Comparsa di costituzione e risposta del Comune di S. Fratello del
13\1\05;

76) Delibera della G.M.;

77) Comparsa conclusionale del Comune di S.Fratello del 21\1\06;

78) Comparsa conclusionale dei Mancuso depositata il 24/1/2006;

79) Sentenza Corte Appello Messina n.368\06;

80) Parcella.

**Relativamente al giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al
n.1711/98.**

81) Comparsa di costituzione del Comune di S.Fratello del 16\10\98 con
allegati i seguenti documenti:

- a) Atto di precetto;
- b) Atto di pignoramento presso terzi;
- c) Delibera della G.M. n.590 del 12\0\98;
- d) Sentenza della Corte di Appello di Messina n.134/98;
- e) Copia ricorso per Cassazione;
- f) Copia ricorso ex art.373 c.p.c.;
- g) Verbale di consistenza;
- h) Note del Comune di S. Fratello del 9\11\08.

82) Provv. del V.Pretore del 30\5\99;

83) Verbali di udienza;

84) Parcella.

85) Raccomandata A.R. prot. N.11676 inviata dal Comune di S. Fratello
in data 21\11\07;

86) Racc. con allegata ricevuta di ritorno del 28\11\2007 inviata dall'Avv. Antonino Trifilò al Comune di S. Fratello;

87) Raccomandata con allegata ricevuta di ritorno inviata dagli eredi dell'Avv. Antonino Trifilò al Comune di S. Fratello in data 21\10\09;

88) Racc.A.R. prot. N.10658 inviata dal Comune di S. Fratello in data 10\11\09.

Si dichiara che il valore della presente causa è di € 196.031,66 e pertanto il contributo unificato è pari ad € 660,00.

Patti, 17\07\2012

(Avv. Francesco Marchese)

Avv. Francesco Marchese

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2012 il giorno 15 del mese di luglio. ~~G. Costa Miltello~~

Ad istanza come in atti io sottoscritto ufficiale Giudiziario addetto ~~G. Costa Miltello~~ all'ufficio unico delle notificazioni presso il Tribunale di ~~patti~~ ho notificato copia dell'atto che precede al Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in S. Fratello, Palazzo Municipale, quivi consegnandola a mezzo posta patti con racc.A.R. n. come per legge.

Patti,

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA M. L.L.G.

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 5.9.2012

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 10.09.12

Il Responsabile
DIRETTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Mag. EUGENIO Antonino)

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, nel Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2011, in quanto la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2011.

Data 10.09.12

Il Responsabile

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

•
•
•

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE